

STATUTO

ASSOCIAZIONE COMITATO MATILDICO – APS

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: 'Associazione Comitato Matildico-APS', con sede legale nel Comune di Quattro Castella (RE), operante senza fini di lucro, da qui in avanti 'associazione'.

L'associazione ha sede in Piazza Dante n.4 42020 Quattro Castella (RE). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria. Di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli eventuali Enti a cui la stessa risulti affiliata.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

L'Associazione riunisce tutti i soggetti che intendono operare attivamente per ideare, organizzare, sostenere e promuovere manifestazioni, servizi, investimenti ed eventi culturali legati alla storia matildica e del territorio.

L'Associazione non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita e i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato.

L'Associazione può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generate di cui al presente articolo;
- K) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività nell'interesse generale, l'Associazione si propone di:

- Ideare, gestire ed organizzare il Corteo Storico Matildio, in coerenza con i principi meglio specificati al punto 2 del presente articolo
- Ideare, organizzare, sostenere e promuovere manifestazioni storico-rievocative di valorizzazione della storia matildica
- Ideare, organizzare, sostenere e promuovere eventi, pubblicazioni e manifestazioni culturali finalizzate a valorizzare la storia matildica, il Castello di Bianello e i monumenti storici locali.
- Realizzare investimenti di pubblica utilità attinenti la promozione del territorio di Quattro Castella, della sua storia, del turismo, delle sue produzioni tipiche e delle sue tradizioni.
- Gestire servizi di pubblica utilità attinenti alla valorizzazione turistica, culturale, artistica, storico- monumentale del territorio di Quattro Castella
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre

nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ed operazione contrattuale necessaria e utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istruzionali.

L'Associazione, per la realizzazione degli scopi statutari, può allestire e gestire bar e punti di ristoro, anche in occasione di manifestazioni musicali, culturali e ricreative, nel rispetto della normativa vigente.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati.

2. I principi ai quali si deve conformare la condotta associativa nell'ambito della ideazione, gestione e organizzazione del Corteo Storico Matildico sono:

- Definire annualmente di concerto con il Comune di Quattro Castella le linee di indirizzo della manifestazione
- Operare nell'organizzazione e gestione della manifestazione in costante collaborazione con il Comune di Quattro Castella, con spirito costruttivo e di fiducia
- Garantire il diritto di partecipazione alla manifestazione a tutte le associazioni storico-rievocative castellesi, secondo un principio di equità e proporzionalità che tenga in considerazione le specificità, le capacità e le caratteristiche peculiari di ognuna di esse
- Assumere una posizione di equidistanza, imparzialità e terzietà rispetto a tutte le associazioni storico-rievocative castellesi, garantendo a tutte eque possibilità di interlocuzione, collaborazione e partecipazione rispetto alle attività dell'associazione
- Garantire centralità culturale e fedeltà storica alla rappresentazione della storia matildica e degli episodi storici che hanno interessato il territorio di Quattro Castella
- Coinvolgere nella manifestazione, offrendo adeguata valorizzazione il centro urbano di Quattro Castella e l'area del Castello di Bianello
- Offrire, compatibilmente coi vincoli di bilancio e dell'equilibrio economico complessivo, costi d'ingresso alla manifestazione che consentano un'ampia partecipazione, privilegiando con adeguate riduzioni i residenti nel Comune di Quattro Castella
- Destinare parti del ricavato finale della manifestazione per finalità benefiche di concerto con il Comune di Quattro Castella, compatibilmente e fatta salva la prioritaria tutela dell'equilibrio finanziario complessivo dell'associazione, le eventuali necessità di accantonamento orientate alla cautela di bilancio e agli investimenti programmati.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Inoltre, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

4. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici, associazioni e privati. In particolare per l'ideazione, gestione ed organizzazione del Corteo Storico Matildico, dovrà essere raggiunto specifico accordo col Comune di Quattro Castella, titolare della manifestazione. Eventuali collaborazioni con soggetti terzi nelle attività di ideazione, gestione e organizzazione del Corteo Storico Matildico devono essere sempre impostate nel rispetto dei principi di cui al precedente punto 2.

ART.4 – SOCI

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di

perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto, ai regolamenti interni dell'Associazione e le disposizioni degli Organi Associativi. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e coloro che verranno successivamente ammessi. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio o per delega di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e i regolamenti, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e non operare in concorrenza all'attività e/o contro i principi e le finalità dell'Associazione, salvo autorizzazione

ART. 6 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Possono essere ammessi a Socio persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore e persone giuridiche private senza scopo di lucro economico, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle APS associate.

Non possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche interdette, inabilite o che abbiano riportato condanne che comportano interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Al fine di garantire la terzietà dell'associazione rispetto a tutti i soggetti coinvolti nel raggiungimento dell'oggetto sociale, non possono inoltre essere ammessi a Soci persone fisiche facenti parte formalmente di altre associazioni o imprese coinvolte nel raggiungimento dell'oggetto sociale, qualora a seguito dall'ammissione, il numero dei facente parte la medesima associazione o impresa superino il 20% del numero complessivo dei soci.

L'ammissione di un nuovo Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione di regolare domanda e del versamento della quota associativa annuale. L'ammissione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci da parte del Segretario. L'ammissione può essere negata dal Consiglio Direttivo sulla base delle seguenti motivazioni:

- Indegnità
- Condotte ostili o contrarie ai principi dell'associazione
- Nel caso in cui una o più richieste di ammissione a socio appaiano prevalentemente motivate dall'intento di rappresentare interessi di categoria, o gruppi di pressione, o che possano compromettere la terzietà di cui all'art. 3 p. 2, o che possano comunque introdurre nella base sociale dinamiche che mettano a rischio il buon funzionamento dell'associazione;

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi 6 mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine

dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con comunicazione scritta anche tramite posta elettronica, e l'interessato potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea delibera sull'ammissione o rigetto dell'aspirante socio secondo modalità ordinarie di voto.

Per l'ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo una domanda scritta, compilata su apposito modulo, alla quale deve essere allegata fotocopia di un documento di identità. Con la sottoscrizione della richiesta di adesione l'aspirante socio dichiara di aver preso visione dello statuto dell'associazione, dei regolamenti, delle delibere adottate e di condividerne ed accettarne incondizionatamente i contenuti. In caso di variazione di una qualsiasi delle condizioni e/o informazioni contenute nella richiesta di adesione, l'associato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, l'Organo di controllo, se nominato e il Revisore Unico dei Conti, se nominato.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo e all'Organo di revisione – ove nominati – ai sensi degli art. 30-31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 8- L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, o con riferimento al minore, il relativo rappresentante, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti all'associazione in un momento antecedente alla delibera di convocazione assembleare. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante apposizione di avviso scritto nella sede associativa e mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera, pec, e-mail, messaggio "Whatsapp" o con altri sistemi telematici tracciabili, al recapito dei singoli soci, almeno 7 giorni prima della data della riunione. La riunione può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi audio / video collegati, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, a condizione che sia consentito:

- al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare il risultato delle votazioni;
- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli intervenuti;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Odg, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

Anche se la riunione si svolge con interventi dislocati in più luoghi audio / video collegati, nei casi di voto a scrutinio segreto, deve essere sempre garantito l'anonimato del voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo

nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva il bilancio, redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività
- approva eventualmente il bilancio sociale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività di interesse generale;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente revoca il mandato ed esercita azione di responsabilità;
- elegge eventualmente il Revisore e l'Organo di controllo o il Revisore Unico dei Conti ed eventualmente revoca il mandato ed esercita azione di responsabilità;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- approva gli eventuali Regolamenti, ivi incluso il Regolamento di funzionamento assembleare che può prevedere la partecipazione alle assemblee anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto e per effettuare operazioni di trasformazione, fusione o scissione occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio, in quelle che riguardano la loro responsabilità e in quelle in cui si può configurare un conflitto di interessi i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario, consultabile da tutti i Soci.

ART 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono sempre rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Al Comitato Matildico può partecipare senza diritto di voto un rappresentante indicato dal Sindaco del Comune di Quattro Castella.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed eventualmente un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- amministra le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predispone il bilancio e la relazione sulle attività svolte o eventualmente il bilancio sociale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni, in via disgiunta e collegiale, nonché delibera sempre in via collegiale sui provvedimenti di non accettazione della domanda di ammissione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone eventuali Regolamenti e relative variazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- delibera, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017;
- individua le attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Alla riunione del Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività, che possono partecipare senza diritto di voto. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche e-mail, messaggio "Whatsapp" o con altri sistemi telematici tracciabili, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione

ART. 10 IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 60 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente è responsabile della conservazione della documentazione contabile

Art. 11 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario ha principalmente i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari
- essere responsabili della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre, se richiesto, lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
- provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, con possibilità di delegare altri membri del Consiglio Direttivo e altri Associati.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

ART. 12 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea elegge l'organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

All'Organo di controllo spetta:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – IL REVISORE UNICO DEI CONTI

L'Assemblea può eleggere il Revisore Unico dei conti o il Collegio dei Revisori a cui conferire il controllo dell'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la vigilanza sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi e donazioni, lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da attività diverse;
- convenzioni e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati

durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 15- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento, la fusione, la scissione o l'incorporazione di altri enti ed associazioni da parte dell'associazione, deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti ed i beni acquisiti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge al Comune di Quattro Castella.

ART.16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

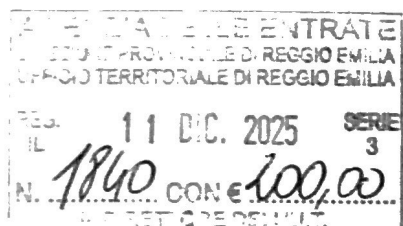
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto e/o alle modalità di gestione delle attività coordinate dall'Associazione tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre bonariamente il confronto tra le parti è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia.

ART. 17 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia



Il Funzionario
Donatella Pierleoni
(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Donatella Pierleoni





DIREZIONE PROVINCIALE DI: REGGIO EMILIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: REGGIO EMILIA

Registrazione di Atto Privato

Il 11/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TG2 , serie 3 , numero 1840

data di stipula: 01/12/2025

ident.vo telematico: TG225L001840000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91173130351

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91173130351				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

